

COMMENTO DAL SITO WWW.SENATO.IT

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”

Sintesi

Articolo 17

(Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti)

I **commi 23 e 24** modificano in più parti le disposizioni del D.L. 112/2008 in materia di assenze per malattia dei dipendenti pubblici. In particolare, viene escluso che gli emolumenti di carattere continuativo caratteristici del comparto sicurezza e difesa, nonché del personale dei Vigili del fuoco, possano essere ridotti in caso di assenze per malattia (**comma 23, lettera a**);

*si prevede - per la generalità dei dipendenti pubblici - che nelle ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, per il rilascio della certificazione medica, oltre a una struttura sanitaria pubblica, si possa ricorrere anche a un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (**comma 23, lettera b**).*

*Viene poi abrogata la norma che individua le fasce orarie di reperibilità del lavoratore entro le quali effettuare le visite mediche di controllo (**comma 23, lettera c**), nonché quella che prevedeva la non assimilazione delle assenze per malattia alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa (**comma 23, lettera d**).*

*Si prevede infine che gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale, con oneri a carico delle aziende sanitarie locali (**comma 23, lettera e**).*

Il **comma 25, modificato durante l'esame alla Camera**, fornisce un'interpretazione autentica dell'articolo 64, comma 3, del D.L. n. 112/2008, chiarendo che **il Piano programmatico di interventi per la scuola**, ivi previsto, si intende perfezionato con l'acquisizione dei pareri prescritti; specifica inoltre che all'eventuale recepimento di questi ultimi si dà seguito nell'ambito dei regolamenti di delegificazione attuativi del Piano. Il secondo periodo del comma stabilisce che il termine per l'adozione dei citati regolamenti di delegificazione (fissato in 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 112/2008: **termine, quindi, scaduto il 25 giugno 2009**) si intende rispettato con l'approvazione preliminare degli schemi di regolamento da parte del Consiglio dei Ministri **commi 35-novies e 35-decies** modificano la disciplina sulla facoltà per le amministrazioni pubbliche, in caso di conseguimento di una certa anzianità da parte del dipendente, di risolvere il rapporto di lavoro, con un preavviso di almeno sei mesi.

La novella rende transitorio l'istituto, limitandone l'ambito di applicazione al triennio 2009-2011, ed estende la possibilità di risoluzione, da parte della pubblica amministrazione, a tutti i casi in cui il dipendente abbia maturato i 40 anni di contribuzione pensionistica (mentre la norma vigente fa riferimento al conseguimento di 40 anni di servizio effettivo). Riguardo alle categorie escluse dall'istituto, la novella aggiunge quella dei dirigenti medici responsabili di struttura complessa.

Articolo 22-ter

(Disposizioni in materia di accesso al pensionamento)

L'articolo 22-ter - inserito dalla Camera - modifica la disciplina sui requisiti di accesso al

trattamento pensionistico. Il **comma 1** incrementa progressivamente da 60 a 65 anni, per le lavoratrici iscritte alle forme pensionistiche obbligatorie di base relative ai dipendenti pubblici, il requisito anagrafico per il trattamento di vecchiaia, nonché per il trattamento liquidato esclusivamente con il sistema contributivo. Il limite minimo in esame viene elevato a 61 anni a decorrere dal 2010 ed è successivamente incrementato di un anno ogni biennio. E' fatto salvo il diritto al trattamento per le lavoratrici che abbiano già maturato o maturino gli attuali requisiti entro il 31 dicembre 2009. Restano, inoltre, ferme le norme fino ad ora vigenti per il personale militare delle Forze armate (compresa l'Arma dei carabinieri), del Corpo della guardia di finanza, del personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'elevamento suddetto è stabilito - come recita la stessa disposizione - in attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 novembre 2008 nella causa C-46/07.

Il **comma 2** prevede che, a decorrere dal 2015, i requisiti di età anagrafica per l'accesso alle varie tipologie di trattamento pensionistico siano adeguati all'incremento della vita media, rilevato con riguardo al quinquennio precedente.

La normativa tecnica per l'attuazione di tale principio è definita con un regolamento di delegificazione. In sede di prima attuazione, l'incremento del requisito non può, in ogni caso, essere superiore a tre mesi.

In relazione alle economie derivanti dal comma 1, il **comma 3** incrementa, nella misura di 120 milioni di euro per il 2010 e di 242 milioni di euro annui a decorrere dal 2011, il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale; le nuove risorse sono destinate ad interventi nel campo delle politiche sociali e familiari, "con particolare attenzione alla non autosufficienza